

a tutti gli italiani non regnicoli ed ai loro figli, *sebbene nati in altri paesi* (a. 7), l'imposta soluzione arbitrare nel caso di conflitto d'opinioni (a. 140, 145), il motto *Dio e popolo* iscritto sulla bandiera sociale (a. 151), l'appellativo di « fratello » che i soci si scambiano in Consiglio e nelle assemblee.

Ciò è però tutto quanto rimane degli antichi scopi e dell'antico indirizzo. Assottigliatesi sempre più, negli anni che seguirono l'unificazione, le file dei mazziniani onesti e convinti, un istituto popolare che dagli ideali politici del maestro non avesse voluto prescindere, era inesorabilmente condannato a vita oscura, se non a certa fine; non è a stupire pertanto se la *Società per il Mutuo Progresso* venisse anch'essa con lenta evoluzione avvicinandosi a ciò che siam convenuti di chiamare l'« orbita delle istituzioni nazionali », e risolutamente vi entrasse nel 1878, associandosi con devoto animo alle onoranze funebri indette dall'Ambasciata in commemorazione del Gran Re.

Un disgustoso incidente accaduto in tale luttuosa ricorrenza vinse anzi le ultime esitazioni, determinando la conversione completa.

Presentatisi i cittadini liberali, con a capo il tricolore, alla porta della chiesa cattolica di Hatton Garden, se ne videro dai preti officianti formalmente vietato l'ingresso, onde dovettero ridursi a celebrare nei locali sociali la mesta commemorazione. Ma in quel giorno il presidente Funai, un mazziniano di cuore e di buona fede, approfittando dell'indignazione suscitata dall'intransigenza settaria, si dedicò tutto intiero all'incremento dell'associazione, la quale, epurata dei peggiori elementi, inquartò nei tre colori del suo vessillo lo stemma sabauda, mettendosi francamente per la via della legalità, e proseguendo per essa risolutamente in tutti gli anni successivi.

Il nuovo *Statuto*, compilato nel 1894, e debitamente registrato, pur serbando, come vedemmo, immutate le basi dell'istituzione, ne specificò meglio gli scopi e le modalità a vantaggio dei soci (1). Per esso si stabilisce che il sodalizio deve provvedere: a) al soccorso dei componenti in caso di malattia; b) ai servizio medico e medicinale a quelli residenti nel raggio di tre miglia inglesi dalla sede sociale; c) a sussidi pagabili alla morte di un socio o della sua prima moglie, per spese di funerali (a. 5).

Tali sussidi variano secondo le contribuzioni settimanali dei soci (se ne hanno quattro categorie, paganti rispettivamente 6, 7, 9 d. e 1 sc. sett.), la data dell'iscrizione, la durata delle malattie, e scendono da un massimo di s. 30 sett. ad un minimo di s. 2 sett., per ridursi ancora, od anche sopprimersi, trascorse 26 settimane di malattia.

Assai giustamente severe appaiono le disposizioni disciplinari fissanti multe importanti e sospensione di diritti pei morosi (a. 40-42), per chi disubbidisce alle prescrizioni mediche (a. 38), per chi, sussidiato, a cagione di malattia, si rechi al lavoro (a. 37), per chi disturbi in assemblea (a. 69), e per gli ufficiali mancanti ai loro doveri (a. 43 45).

---

(1) Cfr. *S. p. i M. P. d. O. it. in Londra. Regole*. Londra, 1894 (testo ital. ed inglese).